

proposta di legge n. 98

a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Massi, Giorgi, Marangoni, Perazzoli,

Romagnoli, Traversini

presentata in data 9 maggio 2011

TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE
E MOTORIO-RICREATIVE

Signori Consiglieri,

la pratica sportiva e lo sport rappresentano un fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente, che contribuisce in modo sempre più significativo agli obiettivi di benessere, solidarietà ed arricchimento culturale.

Lo sport è fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza e contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione personali. Lo sport promuove, inoltre, il contributo attivo dei cittadini alla società, aiutando a rafforzare la cittadinanza attiva. Non v'è da trascurare, poi, tutto l'apparato economico che ruota attorno all'organizzazione di eventi sportivi, nonché i posti di lavoro legati all'attività sportiva medesima.

La regolamentazione regionale della materia appare datata e necessita di un coordinamento ed ammodernamento volto a renderla più rispondente alle esigenze attuali del settore. A tal fine sono state raccolte in un unico testo, in maniera unificata e coordinata, le varie leggi regionali che regolano la materia provvedendo a razionalizzare e semplificare la normativa vigente con un'opera di ammodernamento e delegificazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla costruzione di un sistema legislativo flessibile, capace, però, di orientare significativamente le decisioni, coinvolgendo tutte le rappresentanze in campo.

La proposta si compone di sette Capi.

Il Capo I contiene i principi generali e disciplina la programmazione regionale.

Viene, in particolare, introdotto un piano di legislatura (piano delle attività di promozione sportiva) approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, che contiene l'individuazione delle strategie generali di intervento nel settore e gli obiettivi da realizzare nell'arco della legislatura. Il piano viene attuato attraverso un programma annuale

che determina principalmente i criteri e modalità di revoca e concessione dei contributi. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Il Capo II detta disposizioni in materia di concertazione ed informazione prevedendo l'indizione, a cadenza quinquennale, di una conferenza regionale per lo sport; l'istituzione di un Comitato regionale per lo sport con funzioni consultive; la raccolta, l'analisi ed il monitoraggio delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio regionale, dei praticanti l'attività sportiva e dei dati relativi all'impiantistica; le modalità di collaborazione tra Coni e Regione.

Il Capo III contiene la disciplina degli interventi concernenti l'impiantistica sportiva per quanto attiene alla realizzazione, con l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa. Nel Capo vengono poi disciplinati i requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività sportive e motorio ricreative.

Il Capo IV disciplina le modalità di gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, stabilendo specifici criteri di affidamento della gestione degli impianti sportivi di enti pubblici a soggetti terzi.

Il Capo V disciplina le modalità di sostegno ad attività e manifestazioni sportive da parte della regione volte alla diffusione dello sport nei confronti della generalità dei cittadini, alla promozione della partecipazione degli atleti marchigiani ad eventi sportivi agonistici, alla diffusione dell'attività giovanile sportiva a carattere dilettantistico, allo svolgimento delle attività sportive da parte delle persone diversamente abili.

Il Capo VI detta le norme finanziarie.

Il Capo VII contiene le norme transitorie e finali.

INDICE**CAPO I****Principi generali e programmazione**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Piano delle attività di promozione sportiva
- Art. 3 - Programma operativo annuale degli interventi di promozione sportiva

CAPO II**Concertazione ed informazione**

- Art. 4 - Conferenza regionale per lo sport
- Art. 5 - Comitato regionale per lo sport
- Art. 6 - Attività informativa
- Art. 7 - Convenzioni con il CONI

CAPO III**Interventi concernenti gli impianti sportivi**

- Art. 8 - Contributi per l'impiantistica sportiva
- Art. 9 - Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività sportive e motorio-ricreative
- Art. 10 - Sanzioni e vigilanza

CAPO IV**Gestione degli impianti sportivi**

- Art. 11 - Ambito di applicazione
- Art. 12 - Affidamento della gestione degli impianti sportivi
- Art. 13 - Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

CAPO V**Sostegno ad attività e manifestazioni sportive**

- Art. 14 - Contributi per attività sportive e motorio-ricreative
- Art. 15 - Contributi per manifestazioni sportive agonistiche
- Art. 16 - Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico
- Art. 17 - Attività sportive delle persone diversamente abili

CAPO VI**Norme finanziarie**

- Art. 18 - Fondo unico per lo sport
- Art. 19 - Disposizioni finanziarie

CAPO VII**Norme transitorie e finali**

- Art. 20 - Certificazione sanitaria dell'idoneità allo svolgimento alla pratica sportiva
- Art. 21 - Regolamento di attuazione
- Art. 22 - Norme transitorie
- Art. 23 - Abrogazioni

Capo I

Principi generali e programmazione

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione riconosce il diritto allo sport e alle attività motorio - ricreative quale strumento fondamentale per assicurare lo sviluppo integrale della persona, il miglioramento degli stili di vita individuali e il mantenimento delle condizioni psico fisiche ottimali della popolazione marchigiana.

2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza, la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale ed interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie.

Art. 2 *(Piano delle attività di promozione sportiva)*

1. Il piano delle attività di promozione sportiva definisce, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, le linee strategiche regionali per la promozione della pratica sportiva, delle attività motorio-ricreative, del diritto al gioco e allo sport di cittadinanza. Il piano, in particolare, contiene:

- a) l'individuazione delle strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nell'arco di vigenza del piano;
- b) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica e all'attività sportiva svolta sul territorio;
- c) l'individuazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e delle relative attrezzature;
- d) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva;
- e) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori sportivi, degli amministratori delle società e delle associazioni sportive, nonché degli animatori sportivi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- f) le modalità di valutazione degli effetti degli interventi;
- g) i criteri per il rilascio delle certificazioni gratuite indicate all'articolo 4 bis della l.r 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), come introdotto dall'articolo 20 della presente legge.

2. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il piano indicato al comma 2, sentito il Comitato regionale per lo sport, entro centoventi giorni dalla prima seduta dell'Assemblea. Il piano ha una durata pari a quella della legislatura.

Art. 3

(Programma operativo annuale degli interventi di promozione sportiva)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato indicato all'articolo 5 e la competente commissione assembleare, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, il programma operativo annuale degli interventi di promozione sportiva. Il programma, in particolare, determina:

- a) i criteri e le modalità di concessione e revoca dei contributi previsti all'articolo 8, al Capo V e all'articolo 4 bis della l.r. 33/1994, introdotto della presente legge, assicurando priorità di finanziamento a titolari o gestori di impianti sportivi che ne consentono l'utilizzo a associazioni e società sportive, a gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nel territorio regionale;
- b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario dei soggetti beneficiari dei contributi indicati alla lettera a).

2. Il programma operativo annuale determina la misura percentuale minima del fondo unico per lo sport da destinare alle attività indicate all'articolo 17.

CAPO II

Concertazione ed informazione

Art. 4

(Conferenza regionale per lo sport)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione instaura rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo che svolge attività sportiva o motorio-ricreativa.

2. In particolare la Regione con cadenza quinquennale indice la Conferenza regionale per lo sport, presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato, alla quale sono invitati a partecipare:

- a) i Presidenti e gli assessori allo sport delle Province marchigiane, o loro delegati;
- b) i Sindaci dei Comuni delle Marche o loro delegati;

- c) il Presidente del Comitato regionale del CONI e i Presidenti dei comitati provinciali del CONI;
- d) il Presidente del Comitato regionale del Comitato italiano paraolimpico (CIP);
- e) i Rettori delle Università delle Marche, o loro delegati;
- f) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche, o un suo delegato;
- g) un rappresentante di ciascuna Federazione sportiva nazionale e disciplina sportiva associata operante nella regione;
- h) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante nella regione;
- i) un rappresentante della Facoltà di scienze motorie avente sede nella regione;
- l) un rappresentante dell'Unione stampa sportiva italiana.

3. La Conferenza ha, in particolare, il compito di verificare l'attuazione del piano indicato all'articolo nonché di elaborare proposte ed indicazioni per la predisposizione del piano successivo.

Art 5

(Comitato regionale per lo sport)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale per lo sport.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato;
- b) un rappresentante di ciascuna Provincia;
- c) dieci rappresentanti dei Comuni;
- d) il rappresentante regionale del CONI;
- e) i presidenti dei Comitati provinciali del CONI;
- f) il presidente del Comitato regionale del CIP;
- g) sei rappresentanti di Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate;
- h) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- i) il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche o un suo delegato;
- l) un rappresentante della Facoltà di scienze motorie avente sede nella regione;
- m) un esperto di impiantistica sportiva designato dal comitato regionale del CONI;
- n) il presidente del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana;
- o) il direttore dell'ASUR;
- p) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti sociali territoriali della regione;
- q) un rappresentante dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la

valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari), designato congiuntamente dai soggetti stessi;

r) il rappresentante territoriale dell'Istituto per il Credito Sportivo.

3. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

4. Il Comitato esprime parere alla Giunta regionale sugli atti indicati agli articoli 2 e 3. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può adottare gli atti di competenza prescindendo dal parere.

5. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale possono richiedere al Comitato pareri su atti diversi da quelli indicati al comma 4.

6. Il Comitato può far pervenire agli organi competenti proposte ed osservazioni su atti concernenti l'attuazione della presente legge.

Art. 6

(Attività informativa)

1. La Regione, secondo criteri e modalità determinati con regolamento di cui all'articolo 21, avvalendosi della collaborazione delle Province e del Comitato Regionale CONI Marche, provvede alla raccolta, all'analisi, al monitoraggio e all'aggiornamento dei dati relativi:

- a) alle società ed associazioni sportive che hanno sede nel territorio regionale;
- b) ai praticanti l'attività sportiva nel territorio regionale.

2. La Regione provvede, inoltre, in collaborazione e con il Comitato Regionale CONI Marche, alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti sportivi esistenti nel proprio territorio.

3. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

Art 7

(Convenzioni con il CONI)

1. La Regione stipula con il CONI convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale e degli interventi previsti dalla presente legge, anche in esecuzione della pianificazione indicata all'articolo 2.

2. Le intese indicate al comma 1 riguardano anche attività di collaborazione volte alla realizzazione di specifici progetti, nonché atti-

vità di consulenza tecnica sull'impiantistica.

3. Dell'avvio delle procedure relative alle intese indicate al comma 1, diverse da quelle previste nella pianificazione di cui all'articolo 2, è data comunicazione all'Assemblea legislativa regionale.

CAPO III

Interventi concernenti gli impianti sportivi

Art. 8

(Contributi per l'impiantistica sportiva)

1. La Regione promuove la realizzazione, con l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive, di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa.

2. La Regione in particolare concede contributi a favore di enti locali, società e associazioni sportive o loro associazioni nonché di altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro per:

- a) l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle norme vigenti e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) il completamento, il recupero e la ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
- c) la realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all'aperto;
- d) la realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.

4. La Regione può stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.

5. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature indicati al presente articolo è costituito vincolo di destinazione secondo criteri e modalità determinati dal regolamento di cui all'articolo 21.

6. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma indicato all'articolo 3.

Art. 9

(Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività sportive e motorio-ricreative)

1. Nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale vigente in materia di

impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con regolamento di cui all'articolo 21. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
- b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva tenute ad esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;
- c) gli impianti sportivi scolastici;
- d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.

2. L'esercizio dell'attività indicata al comma 1 è subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), indicata all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento, i Comuni applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.

Art. 10

(Sanzioni e vigilanza)

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00 chiunque intraprenda l'attività indicata all'articolo 9 senza segnalazione certificata di inizio di attività, ferma restando la chiusura dell'impianto. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è innalzata da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

CAPO IV

Gestione degli impianti sportivi

Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Art. 12

(Affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e forniture, tra coloro che presentano idonei requisiti.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Art. 13

(Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) attività svolta a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

- e) livello di attività svolta;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della contro il doping) prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

CAPO V

Sostegno ad attività e manifestazioni sportive

Art. 14

(Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)

1. La Regione promuove le attività sportive e motorio ricreative volte alla diffusione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:

- a) di società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali svolte attraverso i Centri di avviamento allo sport (CAS);
- b) del Comitato regionale e comitati provinciali del CONI per attività promozionali a favore degli alunni delle scuole elementari, con specifico riferimento ai progetti di alfabetizzazione motoria;
- c) delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per attività sportiva in orari extra scolastici, con particolare riferimento ai Giochi della Gioventù e ai Giochi sportivi studenteschi;
- d) dei Comitati e delle Delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile e della terza età;
- e) di associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale e motorio ricreativa in particolare rivolta alla terza età;

- f) di enti locali, del Comitato regionale e dei comitati provinciali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva o loro delegazioni, di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;
- g) di enti pubblici, del Comitato regionale e dei comitati provinciali del CONI, dei comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici ed operatori.

Art. 15

(Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)

1. La Regione sostiene lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive nel territorio marchigiano e promuove la partecipazione degli atleti marchigiani a manifestazioni o eventi sportivi di particolare rilevanza anche fuori dal territorio regionale.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione concede in particolare contributi finalizzati all'attuazione di manifestazioni sportive a carattere prettamente agonistico in favore di:

- a) Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, loro comitati regionali e provinciali o loro delegazioni;
- b) società ed associazioni sportive aventi sede nella regione, affiliate e associate da almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo.

Art. 16

(Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)

1. La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno svolto attività sportiva di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione a favore dei giovani atleti.

Art. 17

(Attività sportive delle persone diversamente abili)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, in favore delle persone diversamente abili.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione concede contributi:

a) alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per:

- 1) spese di trasporto degli atleti diversamente abili per la partecipazione alle attività sportive;
- 2) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche agli atleti diversamente abili;
- 3) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti diversamente abili;
- 4) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti diversamente abili;

b) ai Comuni singoli o associati per le spese di adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte delle persone diversamente abili.

3. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 2, lettera a) anche le società e associazioni composte prevalentemente da disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

CAPO VI**Norme finanziarie****Art. 18**

(Fondo unico per lo sport)

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il fondo unico per lo sport finalizzato agli interventi indicati alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo indicato all'articolo 3 nel rispetto delle disposizioni del piano previsto all'articolo 2.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012

si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport.

2. Il fondo unico è determinato annualmente, a decorrere dall'anno 2012, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

CAPO VII

Norme transitorie e finali

Art 20

(Certificazione sanitaria dell' idoneità allo svolgimento alla pratica sportiva)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r 33/1994, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)

1. E' istituito il registro regionale delle idoneità sportive nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.

2. Ad ogni atleta è rilasciato il libretto sanitario sportivo.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1 e per il rilascio del libretto indicato al comma 2.

4. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia di promozione dell'attività sportiva, agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche.”.

Art. 21

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento di attuazione della presente legge sono in particolare determinati:

- a) i criteri e le modalità di concessione della fideiussione regionale indicata all' articolo 8;
- b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e della attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie di cui all'

articolo 9. In particolare sono disciplinati:

- 1) la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) i termini e le modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- c) le modalità di svolgimento dell'attività informativa di cui all'articolo 6;
- d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella regione.

2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati ad enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 376/2000, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 22

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione il Piano indicato all'articolo 2 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale indicate alla presente legge sono adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3. Il regolamento indicato all'articolo 21 è adottato entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate all'articolo 23. In particolare sino all'adozione del regolamento indicato all'articolo 21 continua ad applicarsi il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1, nonché le linee guida sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 3 aprile 2009, n. 10 (Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza);

- b) 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 1° agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative");
- c) 1 agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);
- d) 23 gennaio 1992, n. 9 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);
- e) 25 maggio 1976, n. 14 (Norme integrative della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria);
- f) 30 ottobre 1973, n. 30 (Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative).

2. E' altresì abrogato il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47).